



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Ordinanza n. 111 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera
decisione del 27 maggio 2020, deposito del 10 giugno 2020
comunicato stampa del 27 maggio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 55 del 2020

parole chiave:

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA INCIDENTALE – INTERVENTO DI
TERZI – AMMISSIBILITÀ – RICOSTRUZIONE DEL PONTE MORANDI

disposizioni impugnate:

- artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-*bis*; 1-*bis* e 4-*bis*, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130

disposizioni parametro:

- artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 della Costituzione

dispositivo:

ammissibilità di intervento di terzi

Dopo l'ordinanza n. 37 del 2020 (in cui era stato dichiarato ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti), si tratta del secondo caso in cui la Corte costituzionale dichiara ammissibile l'intervento di terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, facendo applicazione del nuovo **art. 4-*bis* delle Norme Integrative**, inserito dalla Corte con la delibera dell'8 gennaio 2020. Con tale nuova disposizione è stato previsto che gli intervenienti, laddove intendano esaminare e trarre copia degli atti processuali, debbono proporre alla Corte apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità del loro intervento, che ruota sul riconoscimento o meno dell'esistenza di un **interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio** (art. 4, comma 7, delle medesime NN.II).

Nel caso di specie, le questioni di legittimità costituzionale, su cui la Corte si è poi pronunciata nel merito con la sentenza n. 168 del 2020, hanno ad oggetto una serie di disposizioni del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130, che regolano l'attività di demolizione e ricostruzione conseguenti

al crollo del viadotto del Polcevera (conosciuto anche come “Ponte Morandi”), affidandole ad un commissario straordinario ed escludendo dai lavori la società concessionaria del tratto autostradale in questione.

In particolare, tra le disposizioni censurate risulta anche l’art. 1-*bis* del decreto-legge, il quale ai commi 2 e 4 determina, con previsione di carattere direttamente provvedimentale, l’ammontare dell’indennità spettante al proprietario o usufruttuario degli immobili che vengano ceduti alla parte pubblica, o siano oggetto di esproprio in conseguenza delle operazioni rese necessarie dall’attività di ricostruzione dell’infrastruttura crollata.

L’interesse ad intervenire in giudizio dei ventisei soggetti che hanno avanzato la propria istanza alla Corte deriva proprio dalle questioni relative a tali disposizioni, in quanto si tratta di soggetti che avevano ceduto immobili (o, in un solo caso, ne erano stati espropriati), avendone a corrispettivo un’indennità calcolata sulla base della disposizione censurata.

Dunque, in conseguenza di un’eventuale illegittimità costituzionale, parziale o totale, dell’art. 1-*bis*, tali soggetti avrebbero visto venir meno la base legale della quantificazione delle indennità ricevute o, a monte, degli stessi atti di cessione o di esproprio.

Ne consegue che gli intervenienti sono riconosciuti dalla Corte titolari di una **«posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale»** che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per esempio, [sent. n. 159 del 2019](#)), integra quell’«interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» di cui sopra si è detto.

Lorenzo Madau